



Trasporto rifiuti Responsabilità penale del Responsabile Tecnico

FAI INFORMA 187/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

Si ritiene utile segnalare la sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile 2024, n. 16191 che nel rigettare il ricorso di un Responsabile Tecnico di un'impresa di gestione dei rifiuti, **ne conferma la condanna penale** per traffico illecito di rifiuti (ai sensi art. 452 quattordices del codice penale) e – cosa ben più grave secondo la scrivente – *“la misura interdittiva del divieto di esercizio dell'attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di 12 mesi”*.

Pur riconoscendo che il Responsabile Tecnico non è destinatario diretto del precetto penale, la Cassazione sostiene che lo stesso viene investito dalla legge (o meglio dal Regolamento dell'Albo gestori) di una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al rispetto della normativa di gestione dei rifiuti e ***“quindi, al pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda”***.

Affermato quanto sopra, la Cassazione esprime – per quanto ci consta per la prima volta nel panorama giudiziario – un importante principio di diritto che vale la pena trascrivere in maniera pedissequa:

“L'articolo 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all'istituzione dell'Albo dei gestori ambientali), a norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa”.

Tale principio equivale sancire d'ora in poi ed in maniera definitiva **la responsabilità penale del RT** per gli illeciti aziendali di gestione dei rifiuti, di cui si ritiene le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti debbano tener conto nell'organizzazione della loro attività.

Altra conseguenza derivante dalla pronuncia in esame è il divieto, fatto al RT condannato, di esercitare la sua funzione per 12 mesi. Ciò implica che lo stesso non può svolgere il suo ruolo non solo nella impresa coinvolta nel reato, ma anche in tutte quelle (eventuali) dove effettua la sua attività, posto che la normativa ambientale non pone alcun limite al numero degli incarichi e delle imprese presso le quali lo stesso può esercitare.

Questa conseguenza, che va quindi a svantaggio di altre imprese innocenti ed estranee al reato, deve far riflettere le aziende di trasporto di rifiuti nell'affidare l'incarico di RT a soggetti che annoverano già un numero elevato di imprese dove svolgono la stessa funzione (giacché più sono le imprese che si affidano ad uno stesso RT, più elevato è il rischio sopra illustrato).

Conftrasporto auspica che questa vicenda smuova anche il Comitato Nazionale Albo Gestori, che ai sensi dell'art., 12, comma 6 del proprio Regolamento, può stabilire adeguati "criteri e i limiti per l'assunzione degli incarichi" da RT.

Si riporta copia della sentenza di Cassazione Penale n. 16191 del 18 aprile 2024.